

Allegato alla
deliberazione G.M. / C.C.
N. 42 del 6.6.94

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossi Dr. Donato

C O M U N E D I T I R A N O

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

S O M M A R I O

CAPO I - NORME GENERALI	pag.	1
Art. 1 - Istituzione del servizio	"	1
Art. 2 - Oggetto del regolamento	"	1
Art. 3 - Gestione del servizio	"	1
Art. 4 - Funzionario responsabile	"	2
Art. 5 - Soggetto passivo	"	2
Art. 6 - Definizione e finalità del servizio	"	2
CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI AFFISSIONI DIRETTE	pag.	3
Art. 7 - Superficie degli impianti	"	3
Art. 8 - Ripartizione della superficie e degli impianti	"	3
Art. 9 - Spazi privati per le affissioni dirette	"	4
Art.10 - Autorizzazione per le affissioni dirette	"	4
CAPO III - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI	pag.	5
Art.11 - Modalità per le pubbliche affissioni	"	5
Art.12 - Consegna del materiale da affiggere	"	7
Art.13 - Annullamento della commissione	"	7
CAPO IV - TARIFFE	pag.	8
Art.14 - Tariffe	"	8
Art.15 - Riduzione del diritto	"	8
Art.16 - Esenzione dal diritto	"	9
CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO	pag.	10
Art.17 - Pagamento del diritto - Recupero di somme	"	10
Art.18 - Gestione contabile delle somme riscosse	"	10
Art.19 - Contenzioso	"	10
CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI	pag.	11
Art.20 - Sanzioni tributarie e interessi - Sanzioni amministrative	"	11
Art.21 - Rinvio ad altre disposizioni	"	11
Art.22 - Pubblicità del regolamento	"	11
Art.23 - Variazioni del regolamento	"	12
Art.24 - Entrata in vigore	"	12

CAPO I - NORME GENERALI

ART.1

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art.18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

ART.2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art.3, comma 1, del detto D.Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART.3

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale, come consentito dal 2° comma dell'art.25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, verrà affidato in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, per la durata di sei anni (art.27 D.Lgs. 507/93).

ART.4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art.11 - comma 3° del D.Lgs. 507/93 le attribuzioni spettano al concessionario.

ART.5

SOGGETTO PASSIVO

(Art.19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART.6

DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(Art.18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI
AFFISSIONI DIRETTE

ART.7

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art.18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq.130 (centotrenta) per ogni mille abitanti.

2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART.8

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art.3, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- | | |
|---|-----|
| a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica | 10% |
| b) alle affissioni di natura commerciale | 85% |
| c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette | 5% |

100%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.9

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art.12, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni o di concessione.

ART.10

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n.2 copie:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto.

2. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal sindaco.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento

relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 2 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 1 mese.

CAPO III - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART.11

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art.22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta

di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di £.50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART.12

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente è colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART.13

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente art.11, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 11.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 11 dovrà pervenire al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate,

ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

CAPO IV - TARIFFE

ART.14

TARIFFE

(Art.19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al concessionario un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART.15

RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art.20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e

gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.16;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART.16

ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art.21, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.570)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART.17

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

(Art.19, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n.507/1993.

ART.18

GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art.35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

2. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 è personalmente responsabile per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART.19

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il

suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n.413".

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

ART.20

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

ART.21

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART.22

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.23

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART.24

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994.